

TI_GERICHTE 80.2023.2 vom 7. Dezember 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.2

FR: TI_GERICHTE 80.2023.2 du 7 décembre 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2023.2 del 7 dicembre 2022

Regeste

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: spese per uso dell'automobile, tassazione in base ai conteggi presentati, aumento dei costi con reclamo, buona fede

Erwägungen

E. 1

La ricorrente contesta il mancato riconoscimento dell'importo richiesto in deduzione a titolo di spese di manutenzione dell'immobile, come pure delle spese legate all'utilizzo del veicolo privato. Preliminarmente, solleva poi delle censure relative alla riscossione delle imposte cantonali e comunali e al calcolo dell'imposta immobiliare comunale. I. Conguagli d'imposta e imposte comunali

E. 2

L'imposta effettiva richiesta corrisponde all'imposta base cantonale moltiplicata con il coefficiente di imposta cantonale.

E. 2.1

La contribuente, in via preliminare, pone una serie di quesiti. Presenta il conguaglio dell'imposta cantonale 2021 del 31.12.2022 ed il conguaglio dell'imposta comunale di _____ per il 2021 del 19.9.2022, chiedendo per quale ragione l'imposta cantonale non viene commisurata applicando il coefficiente del 97%, come nel caso dell'imposta cantonale. Rimarca inoltre di aver pagato l'imposta cantonale il 10.12.2022, ma che, nel calcolo del conguaglio, l'importo non risultava ancora versato (pagamenti registrati fino al 19.12.2022). Per quanto concerne il conguaglio dell'imposta comunale, lamenta inoltre l'imposizione dell'imposta immobiliare pari a fr. 200.90.

E. 2.2.1

Va in primis ricordato che questa Camera non è autorità competente, per determinarsi, in prima istanza, contro le impugnative dirette contro i conguagli delle imposte cantonali (per i quali è dato il rimedio del reclamo all'Ufficio esazione e condoni entro 30 giorni dall'intimazione, in applicazione dell'art. 241 cpv. 5 LT) e delle imposte comunali (per i quali è dato il rimedio del reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica secondo l'art. 299 cpv. 1 LT). Il ricorso, in quanto presentato contro i conguagli delle imposte cantonali e comunali per il 2021 si palesa pertanto irricevibile.

E. 2.2.2

A titolo abbondanziale, per far comunque chiarezza, si rileva, quanto segue. L'art. 1 a LT [Imposta cantonale base e coefficiente di imposta cantonale] prevede quanto segue: 1 Le imposte sul reddito e sulla sostanza, quelle sull'utile e sul capitale come pure quelle alla

fonte sono determinate applicando le aliquote della presente legge. Esse costituiscono l'imposta cantonale base che fa stato ai fini dell'applicazione del coefficiente cantonale di imposta e del calcolo delle relative imposte comunali (art. 276 LT).

E. 2.3

Per quanto concerne l'imposta immobiliare comunale, la stessa è disciplinata dagli art. 291 e seguenti LT ed è un'imposta di pertinenza comunale (art. 274 cpv. 1 lett. c LT). La stessa è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche che sono proprietarie di un immobile alla fine dell'anno civile (art. 291 cpv. 1 LT). L'art. 293 LT stabilisce che l'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti. II. Spese di manutenzione

E. 3

La modifica del coefficiente è soggetta a referendum facoltativo. Nelle disposizioni transitorie della LT, l'art. 300 a LT [Coefficiente di imposta cantonale] prevede: 1 Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, in deroga all'articolo 1b capoverso 1, il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento. Ora, è sulla base di tali disposizioni della Legge tributaria che il coefficiente d'imposta cantonale, anche per il 2021, è stato ridotto al 97%. Per quanto attiene alle imposte comunali, l'art. 276 cpv. 2 LT prevede che esse siano calcolate: "(...) applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base. (...)". Motivo per il quale, l'imposta comunale è determinata applicando il moltiplicatore comunale al totale dell'imposta cantonale base - così come previsto dalla legge - che per quanto attiene alla contribuente era pari a fr. 3'919.-.

E. 3.1

Secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell'art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. Analoga disposizione esiste a livello cantonale (art. 31 cpv. 2 LT).

E. 3.2

Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig , Direkte Bundessteuer, 2 a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli , Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie: · le spese di manutenzione in senso stretto ("Instandhaltungskosten" , "frais d'entretien courants"), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 3^a ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher , Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787); · le spese di riparazione ("Instandstellungskosten" , "frais de remise en état"), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter , op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino , loc. cit; Locher , loc. cit.); · le spese di sostituzione o modernizzazione ("Ersatzanschaffungskosten" , "coût de remplacement"): i primi due tipi di costi di

manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d'impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l'oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).

E. 3.3

Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr. art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell'immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell'immobile che servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7/2023 dell'aprile 2020, in vigore dal 1.1.2020). Fanno eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente (art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell'Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad incrementare il valore dell'immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318). In sintesi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tutte le spese che migliorano la situazione di un immobile provocano un aumento del valore di quest'ultimo. In base ad un approccio funzionale, il fattore decisivo è stabilire se l'immobile ha subito un miglioramento qualitativo e quindi un aumento di valore a seguito dell'intervento (sentenze TF 2C_450/2020 del 15.9.2020 consid. 4.1.; 2C_1166/2016 e 2C_1167/2016 del 4.10.2017 consid. 2; 2C_251/2016 del 30.12.2016 consid. 3.2.; sentenze 2C_558/2016 e 2C_559/2016 del 24.10.2017 consid. 2).

E. 3.4

Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Per il periodo fiscale 2021, il Consiglio federale risp. il Consiglio di Stato hanno stabilito questa deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4 LIFD risp. art. 31 cpv).

E. 3.5

Nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l'onere della prova è

pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell'11.7.2016).

E. 4

dell'Ordinanza).

E. 4.1

Per il periodo fiscale 2021, in relazione all'immobile di _____ (mapp. _____ RFD _____), la contribuente produceva la fattura dei "lavori a regia, casa _____ a _____". La fattura del 15.3.2021 in questione si divideva in due posizioni: "Lavori interni", per complessivi fr. 3'872.35, nonché "Lavori carpentiere e copritetto (tetto in piode estensione)" per complessivi fr. 20'072.05. Ora, la contribuente chiedeva, nelle deduzioni, unicamente la parte della fattura relativa ai "Lavori carpentiere e copritetto". I costi venivano suddivisi tra l'installazione del cantiere (fr. 500.-), la manodopera (muratore e manovale per complessivi fr. 12'597.-) e la fornitura di materiale (piode nuove e vecchie, legname e ferramenta per fr. 5'540.-) a cui si aggiungeva l'IVA.

E. 4.2

Nelle osservazioni al ricorso, l'autorità fiscale segnala di aver accordato per gli anni 2020 e 2021 deduzioni per fr. 114'400.-, su una " (...) spesa complessiva per lavori di carpenteria e copritetto di CHF 127'700.-". L'UT indica di aver adottato un approccio pragmatico, basato sul buon senso, per determinare le attività edificatorie del caso in esame: nello specifico, sulla base dei documenti trasmessi dalla contribuente, in particolare delle opere a regia presenti nella fattura finale della ditta " (...) _____" si rilevarebbe la presenza di opere di miglioria "estensione [sic] tetto in piode" e non di pura manutenzione ordinaria.

E. 4.3

Ora, proprio per chiarire in che misura la ristrutturazione dell'immobile implicasse anche la presenza di opere di miglioria, se non una nuova costruzione, questa Camera ha chiesto alla contribuente di voler produrre la domanda di costruzione con i relativi piani. Ancorché quanto trasmesso – siccome inviato tardivamente – non potrebbe essere preso in considerazione, i piani presentati avvalorano la tesi dall'autorità fiscale, secondo cui il risanamento in questione avrebbe comportato l'edificazione di parti nuove. Infatti, vi sono parti indicate con il colore rosso. Secondo l'art. 12 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), nel caso di trasformazione o di rinnovazione, le demolizioni saranno indicate con colore giallo e le nuove costruzioni con colore rosso. L'insorgente non ha fornito alcuna ulteriore spiegazione né altra documentazione, che consentano di comprendere meglio la natura delle nuove costruzioni.

E. 4.4

Ora, secondo gli artt. 34 lett. d LIFD e 33 lett. d LT le spese di acquisto e di fabbricazione di beni patrimoniali non possono essere dedotte dal reddito imponibile (cfr. anche Circolare 7/2023, p. 8). Nel caso in disamina, sulla base degli atti compulsati e visto che la contribuente, alla quale incombeva l'onere della prova, non ha prodotto giustificativi chiari (seppur sollecitata a proposito da questa Camera), non si può che confermare la decisione dell'UT di riconoscere unicamente in misura parziale le opere inerenti il tetto e descritte

nella fattura del 15.3.2021 della ditta _____ Si è infatti – perlomeno parzialmente – confrontati ad una porzione di nuovo edificio, non esistente in precedenza. In queste circostanze – in mancanza di una documentazione completa – l'autorità fiscale si è finanche dimostrata generosa nel riconoscere la maggior parte delle opere da impresario costruttore fatte valere tra il 2020 ed il 2021 da _____ (come indicato nelle osservazioni al ricorso ben fr. 114'400.- su fr. 127'700.-). Se i piani fossero stati presentati in precedenza, si può dubitare che la contribuente avrebbe goduto di deduzioni tanto abbondanti. Su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato. II. Spese professionali

E. 5.1

La contribuente svolge la professione di architetto, a titolo sia dipendente sia indipendente.

E. 5.2

Per quanto concerne l'attività dipendente, la stessa era impiegata, nel 2021, presso la _____ a _____, dalla quale ha conseguito uno stipendio di fr. 72'463.-. Nel Modulo 6 ("Spese professionali del contribuente") indicava di essere impiegata all'80% e faceva valere – per 150 giorni – il tragitto andata/ritorno tra _____ con l'autovettura (294 km/giorno; 44'100 km per complessivi fr. 26'460.- di deduzione postulati). A fronte di tale richiesta, l'UT ha riconosciuto unicamente il controvalore delle spese dell'abbonamento al mezzo pubblico, per fr. 3'860.-, argomentando che l'utilizzo del mezzo privato deve rimanere l'eccezione e di norma venire ammessa unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il cosiddetto "Wochenaufenthalter" la dottrina sarebbe più severa nell'ammettere l'uso del veicolo privato: per il rientro settimanale è lecito che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare.

E. 5.3

Per quanto concerne le spese legate all'utilizzo del veicolo nell'ambito dell'attività indipendente, nella dichiarazione d'imposta 2021, la contribuente ha indicato un reddito netto pari a fr. 8'086.-, sulla base di un riepilogativo delle entrate e delle uscite, nel quale figurano costi per fr. 1'638.70 relativi all'utilizzo del veicolo per la sua attività. Con il ricorso _____, chiede in sostanza di rivedere il suo reddito da attività indipendente, tenendo in considerazione un importo maggiorato legato all'uso del veicolo pari a fr. 10'500.- (15'000 km, a 0.70 cts/km).

E. 6.1

Per quanto attiene all'attività lucrativa dipendente, sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

E. 6.2

Per il calcolo dell'imposta cantonale, le spese di trasporto sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2021 (del 2 dicembre 2020). Secondo l'art. 3 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 2 dicembre 2020, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva, b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.- l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico; c) per l'uso di una

motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile. Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo del 30 novembre 2016, nonché del Decreto esecutivo del

E. 6.3

La questione se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell' idoneità : l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo ad eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig , Direkte Bundessteuer, 2^a ediz., Vol. I, p. 682/83). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l'acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l'interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l'attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l'orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della professione (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Genini , Deduzioni per spese professionali cumulate, in NF 9/2018, pag. 399 e segg.; sentenza del TF n. 2C_745/2017 del 21 settembre 2017 in RDAF 2018 II p. 149 e segg.). A queste condizioni, l'uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l'uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller , Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del TF n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2).

E. 6.4

In sede ricorsuale, _____ precisa che la sua attività è quella di direzione lavori sia quale dipendente sia quale indipendente e segnala che “ (...) la quota fra le due può sempre cambiare ogni anno ”. Indica che nel 2021 aveva seguito parecchi cantieri tra cui quelli “ complicati” inerenti delle ristrutturazioni per i quali devono essere predisposti “ stretti controlli e accompagnamento ”. Asserisce che, con i mezzi pubblici non sarebbe riuscita a “fare il giro in tempo”. Nel gravame tuttavia è concorde con il ragionamento operato dall'UT per quanto attiene alle spese dell'autovettura legate all'attività dipendente. Per contro, per quanto concerne l'attività indipendente, la necessità dell'utilizzo dell'autovettura sarebbe data, in quanto al minimo due volte a settimana bisognerebbe dell'autovettura per “visitare i cantieri” che segue da indipendente.

E. 6.5

Ora, per quanto attiene all'attività dipendente, l'autorità fiscale ha giustamente riconosciuto l'utilizzo del mezzo pubblico, cosa che del resto la stessa insorgente non contesta. L'UT ha

basato la propria decisione sul presupposto che la contribuente sia una Wochenaufenthalter , sebbene la stessa non sostenga di soggiornare a _____ durante la settimana. Vero è che i costi richiesti, in prima battuta, nella dichiarazione fiscale per recarsi al proprio posto di lavoro superano – di gran lunga – il costo ammesso per le spese supplementari di alloggio (cfr. art. 5 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2021). Del resto, ancorché ciò non determinante per i motivi già esposti, non emerge neppure che il datore di lavoro esiga l'utilizzo del veicolo privato per gli spostamenti sui cantieri. Peraltro, se questo fosse il caso, di norma, in applicazione dell'art. 327 b CO, è il datore di lavoro che è tenuto, in primis , ad indennizzare le spese collegate all'uso dell'autovettura.

E. 7

dicembre 2017).

E. 7.1

Secondo l'art. 125 cpv. 2 LIFD (di ugual tenore l'art. 199 cpv. 2 lett. a LT), le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione: a. i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o b. in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale. Le esigenze alle quali devono rispondere i documenti contabili richiesti dall'art. 125 cpv. 2 LIFD dipendono dalle circostanze del caso concreto, ed in particolare dal tipo di attività e dall'ampiezza di quest'ultima. In ogni caso, devono essere idonee a garantire un accertamento completo ed affidabile del reddito e della sostanza legate all'attività lucrativa indipendente e devono poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali (sentenze TF 2C_189/2016 del 13.2.2017 consid. 6.4.4.; 2C_87/2015 del 23.10.2015 consid. 6.5.). Tale esigenza è ancora più importante quando il contribuente intende addurre dei fatti suscettibili di estendere o diminuire il suo debito fiscale, circostanze queste che devono essere provate da quest'ultimo (sentenza TF 2C_339/2020 del 5.1.2021 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.).

E. 7.2

Ora, quanto presentato dalla contribuente per determinare l'utile derivante dalla sua attività indipendente appare alquanto lacunoso ad approssimativo. In dispregio alle normative applicabili, _____ non ha infatti allegato alcuna distinta relativa alla situazione patrimoniale, né una relativa ai prelevamenti ed agli apporti privati. Il conteggio delle entrate e delle uscite, allegato alla dichiarazione d'imposta, indicava ricavi per complessivi fr. 18'013.- e costi per fr. 9'927.-, con un utile netto di fr. 8'086.-, che è stato accettato dall'autorità di tassazione senza alcuna ripresa. Fra i costi registrati figura un importo di fr. 1'683.- per spese dell'automobile ("Autokosten"). In sede ricorsuale la contribuente chiede di modificare le uscite, senza tuttavia produrre alcun documento giustificativo. La richiesta avanzata dalla contribuente si appalesa contraria al principio della buona fede. Il contribuente chiamato ad allestire la propria dichiarazione fiscale è infatti chiamato a compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti all'autorità competente entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD). È del contribuente la responsabilità dell'esattezza della sua dichiarazione (sentenza TF 2C_203/2019 del 4.7.2019 consid. 3.2.; sentenza TF 2C_129/2018 del 24.9.2018 consid.

5.1.). La pretesa di modificare, a posteriori, la distinta delle entrate e delle uscite unicamente a seguito della decisione dell'autorità fiscale, che non ha riconosciuto la deduzione dell'uso dell'autoveicolo per l'attività dipendente, contrasta con quanto dichiarato dalla stessa contribuente nella propria dichiarazione fiscale. L'autorità fiscale, e di riflesso anche le ulteriori autorità giudicanti devono partire dal presupposto che quanto dichiarato dal contribuente sia corretto (sentenza 2C_129/2019 del 24.9.2018 consid. 5.1.). Spetta alla ricorrente presentare la sua situazione, ivi comprese le sue spese aziendali, in maniera tale da poter essere verificate e soprattutto corrispondere alla realtà. In altri termini o i costi sussistono effettivamente – e come tali vanno inseriti nelle uscite – oppure non ci sono stati e di riflesso non possono essere modificati a posteriori a dipendenza delle valutazioni operate dall'autorità fiscale.

E. 7.3

In una simile situazione, il reddito da attività indipendente – e in particolar modo i costi adottati per il conseguimento dello stesso – non può essere rimesso in discussione. Anche in relazione all'utilizzo del veicolo privato nell'ambito dell'attività indipendente, il gravame non merita tutela alcuna.

E. 8

Il ricorso è respinto in quanto presentato contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021; mentre è irricevibile siccome presentato contro le decisioni di conguaglio emesse per il 2021 dal Municipio di _____ e dall'Ufficio esazione e condoni. La tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Nella misura in cui concerne la decisione del 7 dicembre 2022 (tassazione IC/IFD 2021), il ricorso è respinto 1.2. Nella misura in cui concerne i conguagli delle imposte cantonali e comunali 2021, notificati rispettivamente dall'Ufficio esazione e condoni e dal Municipio di _____, il ricorso è irricevibile . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.– per un totale di fr. 1'200.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.